



COMUNICATO UFFICIALE N.165

165/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 15 Novembre 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Vincenzo STELLA Vice-Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;

Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario;

1) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VOLPONI/LUPA ROMA F.C.S.r.l.

Con reclamo datato 10/08/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro VOLPONI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €.700,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig.Alessandro VOLPONI la somma di €.700,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone PIVA/LUPA ROMA F.C.S.r.l.

Con reclamo datato 2/08/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Simone PIVA, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. al pagamento della somma di €1.500,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Simone PIVA la somma di €1.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MILANI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 2/08/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Simone MILANI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. al pagamento della somma di €3.600,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Simone MILANI la somma di €3.600,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MAUTONE/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 4.09.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Francesco MAUTONE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.23.158,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Francesco MAUTONE della somma di €.23.158,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Luca BARTOCCINI/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 24.08.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Luca BARTOCCINI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.15.890,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Luca BARTOCCINI della somma di €.15.890,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Luca DI MINICO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 31.08.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Antonio Luca DI MINICO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Antonio Luca DI MINICO della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo LOMASTO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 24.08.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Paolo LOMASTO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €12.430,00 a titolo di residuo del

compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Paolo LOMASTO della somma di €.12.430,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 13/09/2018 il sig.Pietro BALISTRERI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.13.300,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Pietro BALISTRERI della somma di €.13.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Mario GURMA/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/08/2018 il sig. Mario GURMA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.26.658,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Mario GURMA della somma di €.26.658,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo LICCARDI/ASD CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 4.09.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società ASD CITTA' DI GRAGNANO il sig. Vincenzo LICCARDI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

In sede d'udienza, il legale del calciatore, modificava il credito vantato dallo stesso in €.1.000,00, in quanto la società ha effettuato nel frattempo, due versamenti di €.500,00 cadauno al ricorrente.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI GRAGNANO, al pagamento in favore del sig. Vincenzo LICCARDI della somma di €1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Basilio Felipe IANNI/SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C.

Con reclamo datato 20.07.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C. il sig. Basilio Felipe IANNI chiedeva la condanna della Società contro interessata, al pagamento della somma di €8.248,37 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018

La Società, in data 31.10.2018 tramite il proprio legale, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito alla richiesta avanzata dal ricorrente.

Si rileva preliminarmente, che, le stesse, sono state trasmesse tardivamente, rispetto a quanto previsto dall'art.25 Bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti (30 Giorni dal ricevimento del ricorso) e di conseguenza, vengono dichiarate inammissibili.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C. al pagamento in favore del sig. Basilio Felipe IANNI della somma di €8.248,37

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PETRARULO/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/09/2018 il sig. Francesco PETRARULO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di € 2.400,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Francesco PETRARULO della somma di € 2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 04.09.2018 tramite Raccomandata A/Ri sig. Salvatore Cocimano si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.

Il reclamante da atto dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

Il reclamante chiede la condanna in via principale della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 16.958,00; ed in via subordinata la condanna della società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314) iscritta in virtù dell'attribuzione del titolo sportivo dalla A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 11.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia n. 2 assegni bancari della banca Credem, ciascuno di € 2.500,00 tratti da Drago

Vincenzo, produce altresì in copia la Certificazione Unica anno 2018 del Salvatore Cocimano dove si evincono le seguenti somme trattenute allo stesso a titolo di imposta: € 4.600,00 per ritenuta irpef, € 160,00 per ritenuta addizionale regionale, € 346,00 per ritenuta addizionale comunale. Espone nel merito che tali somme debbano essere decurtate dalla richiesta del Salvatore Cocimano così come gli € 5.000,00 sopra rappresentati.

Espone, inoltre, che il calciatore Salvatore Cocimano sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro il Città di Gela.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Il 17 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In via preliminare, il reclamante rappresenta l'infondatezza della documentazione allegata dalla società resistente. In particolare, la difesa del calciatore ha contestato la decurtazione dalla richiesta della somma di € 5.000,00 relativa alla consegna di n. 2 assegni mai incassati dal Salvatore Cocimano e restituiti al Sig. Vincenzo Drago che ha rilasciato una certificazione di restituzione datata 12/03/2018 prodotta in copia.

Per quanto attiene la questione fiscale il reclamante dichiara di non aver mai ricevuto la Certificazione Unica prodotta dal resistente e che la stessa ora analizzata non risponde affatto agli importi percepiti dal giocatore peraltro impegnato fino al 30 giugno 2017 nel campionato di Eccellenza con un'altra compagine societaria; il reclamante sostiene infine che la Certificazione Unica prodotta non costituisce piena prova rispetto al pagamento delle ritenute evidenziate che la resistente vorrebbe decurtare dall'importo richiesto. Per quanto attiene l'inadempimento contrattuale avanzato dalla resistente rispetto al citato richiamo disciplinare del 25 maggio 2018, il reclamante sostiene preliminarmente di non aver ricevuto alcuna comunicazione e che il ricorrente tenta in modo strumentale di ridurre la richiesta senza portare documenti probatori.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto pagamento, la sola presentazione di copie di assegni bancari peraltro restituiti e la mera presentazione della Certificazione Unica non costituiscono prova piena rispetto all'eccezione di mancato pagamento proposta dal reclamante. Per quanto attiene la decurtazione in percentuale rispetto al periodo di assenza del reclamante l'eccezione di inadempimento è anch'essa inammissibile in quanto la Commissione è venuta a conoscenza che a far data dal 11 maggio 2018 è stato disposto il classico "rompete le righe" da parte della Società resistente.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Salvatore Cocimano della somma di euro 16.958,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare i termini al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Sabatino LORDI//A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 20.09.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Sabatino Lordi si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 15.658,00.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 17.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia - non originale – la Certificazione Unica anno 2018 del Sabatino Lordi dove si evincono le seguenti somme trattenute al Sabatino Lordi a titolo di imposta: € 4.209,00 per ritenuta irpef, € 146,40 per ritenuta addizionale regionale, € 316,59 per ritenuta addizionale comunale. Espone nel merito che tali somme debbano essere decurtate dalla richiesta del Sabatino Lordi.

Espone, inoltre, che il calciatore Sabatino Lordi sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro il Città di Gela. A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Il 15 novembre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha rappresentato che in data 31 maggio 2018 ha contestato il contenuto della Certificazione Unica ribadisce inoltre che la Certificazione Unica non costituisce

piena prova rispetto al pagamento delle ritenute evidenziate e che pertanto insiste sull'accoglimento della somma richiesta. In secondo luogo, il reclamante sostiene che nel periodo indicato dalla Società fosse infortunato come riportato nei certificati medici allegati in copia del 23/04/2018, 05/05/2018 e 10/05/2018 e che a seguito del richiamo disciplinare inviato in data 25 maggio 2018 ha inviato in data 07 giugno 2018 una comunicazione dove ha ribadito il suo stato di salute sopra riportato nel periodo contestato e che comunque era pronto a riprendere l'attività sportiva, la Società non ha risposto.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto pagamento, la mera presentazione della Certificazione Unica non costituisce prova piena rispetto all'eccezione di mancato pagamento proposta dal reclamante. Per quanto attiene la decurtazione rispetto al periodo di assenza del reclamante l'eccezione di inadempimento è anch'essa inammissibile in quanto il calciatore nel periodo risultava infortunato ed impossibilitato a svolgere l'attività sportiva.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Sabatino Lordi della somma di euro 15.658,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale ed al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) Ricorso della calciatrice Taina Franciele DOS SANTOS/SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 18/01/2018 la sig.na Taina Franciele DOS SANTOS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.365,00 per la stagione sportiva 2016/2017 e, precisando di aver percepito la somma di euro 21.900,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.465,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la somma di euro 3.465,00 era stata trattenuta dalla società a titolo di ritenute acconto Irpef ed addizionali regionali e comunali dettagliando i calcoli eseguiti nella determinazione degli oneri fiscali.

In data 18 aprile 2018 la società, depositava, nel fascicolo copia di un bonifico di euro 219,87 eseguito a favore della reclamante e la certificazione CU 2018 con comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'agenzia delle entrate

All'udienza del 19 aprile 2018 le parti costituite chiedevano un rinvio della discussione affinché la società fornisse la prova dell'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali trattenute come risultanti dalla Cu depositata.

All'udienza del 15 novembre 2018 è risultata presente il legale rappresentante della calciatrice. E' risultata assente la società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, la quale non ha fornito la prova la prova dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, al pagamento in favore della Sig.na Taina Franciele DOS SANTOS della somma di €3.245,13.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell'avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 3 Dicembre 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia